

AGEVOLAZIONI***Il regime fiscale dei lavoratori impatriati***

di Luca Mambrin

L'[**articolo 16 D.Lgs. 147/2015**](#), introdotto in attuazione della delega fiscale concessa al governo per individuare misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese, individua sotto il titolo **lavoratori "impatriati"** diverse categorie di beneficiari, caratterizzate da specifici **requisiti soggettivi**, ma accomunate dalla circostanza di **trasferirsi in Italia** per svolgervi una **attività lavorativa**.

In particolare, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 2017 al citato **articolo 16**, a decorrere dal 1° gennaio 2017 per i redditi di **lavoro dipendente** e di **lavoro autonomo** prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato, ai sensi dell'[**articolo 2 Tuir**](#), la tassazione avviene sul 50% del loro ammontare. L'agevolazione spetta a partire dall'anno in cui avviene il trasferimento della residenza fiscale e per i 4 anni successivi.

Ai sensi dell'[**articolo 16, comma 2, D.Lgs. 147/2015**](#) la possibilità di applicare tale regime fiscale agevolato è prevista per:

- i soggetti, **cittadini UE**, di cui all'[**articolo 2, comma 1, L. 238/2010**](#), le cui categorie sono state individuate tenendo conto delle specifiche esperienze e qualificazioni scientifiche e professionali con il [**D.M. 26.05.2016**](#);
- i **cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti all'Unione europea**, con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale,

i quali devono soddisfare i seguenti **requisiti**:

1. essere in possesso di un **diploma di laurea** (triennale o magistrale);
2. aver svolto continuativamente **un'attività di lavoro dipendente**, di **lavoro autonomo** o **di impresa** fuori dall'Italia negli ultimi **ventiquattro mesi** ovvero aver svolto continuativamente **un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più**, conseguendo un **diploma di laurea** o una **specializzazione post lauream**. Sul punto l'Agenzia delle entrate nella [**circolare 17/E/2017**](#) ha precisato che non si deve necessariamente far riferimento all'attività svolta nei 2 anni immediatamente precedenti il rientro ma è sufficiente che l'interessato, prima di rientrare in Italia, abbia svolto tali attività all'estero per un **periodo minimo e ininterrotto di almeno 24 mesi**. Per quanto riguarda l'attività di studio invece il requisito è soddisfatto a condizione che il soggetto consegua la laurea o altro titolo accademico **post lauream aventi la**

durata di almeno 2 anni accademici;

3. svolgere un'attività di **lavoro autonomo o dipendente in Italia**. Con riferimento a tale requisito, nella [circolare 17/E/2017](#) è stato precisato che **l'oggetto** dell'attività lavorativa non deve necessariamente essere **coerente con il titolo di studio posseduto**; l'attività lavorativa, se derivante da rapporto di lavoro dipendente, può essere svolta indifferentemente presso pubbliche amministrazioni o imprese o enti pubblici o privati e non necessariamente presso enti che esercitano attività commerciale.

Inoltre ai sensi dell'[articolo 16, comma 1, D.Lgs. 147/2015](#) sono destinatari del regime dei **lavoratori impatriati** anche tutti gli altri lavoratori (privi di laurea) che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'[articolo 2 Tuir](#), al ricorre delle seguenti condizioni:

1. il lavoratore **non deve essere stato residente in Italia nei 5 anni** precedenti il trasferimento e si **impegna a rimanere per almeno 2 anni**;
2. **l'attività lavorativa deve essere prestata prevalentemente nel territorio Italiano**;
3. l'attività lavorativa deve essere svolta presso **un'impresa residente nel territorio dello Stato** in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con una società che direttamente o indirettamente controlla la medesima impresa, ne è controllata o è controllata dalla stessa società che controlla l'impresa. L'attività lavorativa **deve essere svolta in Italia**, ma il datore di lavoro può essere o una società residente o una società a questa collegata. Come precisato nella [circolare 17/E/2017](#) è ammesso al beneficio, oltre al lavoratore che si trasferisce in Italia per essere assunto da un'impresa italiana, anche il lavoratore che si trasferisce in Italia per prestare la propria attività **presso una stabile organizzazione di una impresa estera** della quale è già dipendente, nonché il **lavoratore distaccato** in Italia in forza di un rapporto di lavoro instaurato all'estero con una società collegata alla società italiana sulla base dei rapporti previsti dalla norma. Rilevano sia i rapporti di **lavoro dipendente a tempo indeterminato** che quelli a tempo **determinato**, nonché i rapporti di **lavoro fiscalmente assimilati a quelli di lavoro dipendente**;
4. i lavoratori devono rivestire **ruoli direttivi** ovvero devono essere in possesso di **requisiti di elevata qualificazione o specializzazione**. Per ruoli direttivi devono intendersi **i dirigenti** oppure anche i **quadri o gli impiegati con funzioni direttive**, mentre i requisiti di elevata qualificazione o specializzazione si verificano nelle ipotesi di:
 - **conseguimento di un titolo di istruzione superiore**, rilasciato da autorità competenti nel Paese dove è stato conseguito, che attesti il completamento di un **percorso di istruzione superiore** di durata almeno triennale e della relativa **qualifica professionale superiore**, rientrante nei livelli 1 (legislatori, imprenditori e alta dirigenza), 2 (professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione) e 3 (professioni tecniche) della classificazione Istat delle professioni CP 2011, attestata dal paese di provenienza e riconosciuta in Italia;
 - possesso dei **requisiti previsti dal D.Lgs. 206/2007**, limitatamente all'esercizio delle professioni regolamentate in tale decreto.

A decorrere dal periodo d'imposta 2017 anche i **lavoratori autonomi** sono possibili soggetti beneficiari del regime fiscale in esame, tuttavia le condizioni richieste sono:

1. **non essere stati residenti in Italia nei cinque periodi d'imposta precedenti il trasferimento e impegnarsi a rimanere per almeno due anni;**
2. **prestare attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.**

Seminario di specializzazione

LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW 2018

[Scopri le sedi in programmazione >](#)